

Sul contributo integrativo del 2% il Ministero del Welfare dovrà fare chiarezza

di Francesco Sardu*

Per la Suprema Corte la maggiorazione del 2% non si applica alle prestazioni istituzionali dei veterinari dipendenti. La Cassazione ribalta un orientamento giurisprudenziale e una condivisa prassi applicativa, penalizzando solo i colleghi delle ASL interessate dalla sentenza. I risvolti sulla sostenibilità del nostro sistema pensionistico sono ininfluenti.

- Le recenti sentenze della Cassazione in merito all'annoso problema sulla riscossione del contributo integrativo da parte dei veterinari pubblici complicano ulteriormente una vicenda che sembra proprio nata sotto una cattiva stella. Nel caso dei veterinari liberi professionisti il meccanismo è abbastanza semplice: ad una prestazione da 100 euro deve essere aggiunta una maggiorazione di 2 euro (2%) e sul totale andrà calcolata l'IVA. Dal momento che tutti i veterinari iscritti all'E.N.P.A.V. pagano anticipatamente con i M.Av. *...un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo...* (per il 2009 l'importo è di 420 euro), il professionista "riprende" il contributo integrativo pagato dal cliente fino al raggiungimento della cifra anticipata, versando all'Ente solo le eventuali eccedenze.

Anche il veterinario dipendente dal SSN paga anticipatamente il contributo integrativo minimo ma diventa, con le ultime sentenze della Cassazione, incerto il recupero.

Fino ad ora sapevamo che la possibilità del recupero di quanto anticipato veniva data ai veterinari dipendenti dalla maggiorazione del 2% da applicarsi ai diritti sanitari che gli utenti del sistema SSN pagano per tutte quelle prestazioni che le ASL, gli IZS, le Regioni e anche il Ministero della Salute erogano a pagamento: ispezioni di alimenti e mangimi, atti-

vità di certificazione, analisi, assistenza zootecnica, libera professione intramoenia, consulenze solo per citarne alcune tra le più frequenti.

In realtà il recupero completo di quanto anticipato è finora avvenuto solo in pochissimi casi mentre un recupero significativo (oltre i tre quarti di quanto anticipato) interessa circa un terzo dei 6000 veterinari dipendenti.

Dal momento che la maggior parte dei diritti sanitari viene incassata per attività di ispezione degli alimenti (macellazione di animali, laboratori di trasformazione etc.), il recupero del contributo è rilevante in quelle ASL nelle quali hanno sede i grossi impianti lavorazione di carni, situate quasi tutte nel centro - nord Italia. Il pronunciamento della Suprema Corte del gennaio 2009 riguarda proprio una delle regioni "ricche", l'Emilia Romagna, ma non è da escludersi che alla decisione possano adeguarsi anche altre Amministrazioni: è infatti nota ai veterinari dipendenti la "ritrosia", in particolare da parte dell'industria delle carni, al pagamento del contributo integrativo, come pure, in alcuni casi, la resistenza di alcuni impiegati di ASL e IZS preoccupati di doversi far carico di un lavoro di rendicontazione ritenuto non dovuto. L'occasione per un allineamento alle posizioni dell'Emilia Romagna potrebbe essere fornita anche dal fatto che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 19 novembre 2008 n. 194 sulla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, si stanno rimodulan-

La previdenza



do le tariffe per le attività di controllo.

Da evidenziare inoltre che la sentenza della Cassazione fa salva l'applicazione del contributo integrativo sull'attività libero – professionale intra ed extramuraria. Dette attività vengono ormai svolte da un numero esiguo di dipendenti e, per assurdo, il fatto che in questo modo si possa recuperare il contributo potrebbe essere uno stimolo in più per ricominciare ad espletarla, erodendo ulteriormente le già poche possibilità dei neolaureati.

Come amministratori dell'E.N.P.A.V. siamo preoccupati, oltre che per la difficoltà a gestire situazioni uguali in maniera differente, per la disparità di trattamento che si avrebbe tra veterinari dipendenti e liberi professionisti, ma anche tra dipendenti di diverse amministrazioni, magari anche limitrofe. Infatti le sentenze della Corte di Cassazione sono valide solo per le AA.SS.LL. della Emilia Romagna (con esclusione di quella di Parma, sulla quale si era già formato un giudicato favorevole all'applicazione del 2%) e l'Istituto Zootecnico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, mentre nulla è cambiato per i restanti Enti pubblici e privati ai fini della continuità nell'applicazione del 2% sulle prestazioni e certificazioni rese dai veterinari da essi dipendenti.

Da sempre sosteniamo che la contribuzione debba necessariamente essere legata alla prestazione veterinaria a prescindere dal fatto che ad erogarla sia un veterinario libero professionista o un dipendente del SSN e in questo senso si era espresso anche il Ministero della salute (circolare del 9 novembre 1999 prot. n. 600.1/102/6757, a firma del Ministro Rosy Bindi) come pure tutte le sentenze che fino ad ora avevano creato un orientamento giurisprudenziale favorevole alla nostra interpretazione della norma.

Preme dunque evidenziare come di fatto si sia venuto a verificare un contrasto di giudicati

sulla medesima materia, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di certezza del diritto, oltre che disparità di trattamento come sopra evidenziato. **Il paradosso sta nel fatto che tutto ha avuto inizio con una diffusa, ancorché ingiustificata disapplicazione di un articolo di legge - appunto l'art. 12 della legge 136/1991 - da parte delle amministrazioni tenute alla riscossione del contributo integrativo sui diritti sanitari**, ed in alcuni casi da una non conoscenza da parte dei veterinari, dipendenti da dette amministrazioni, del vantaggio che sarebbe derivato a loro favore sotto il profilo della ripetibilità di tale contributo. Di fronte a queste ostinate prese di posizione, l'Ente per anni ha portato avanti, con forza e attivando tutte le vie percorribili, il principio della obbligatorietà dell'applicazione del 2% in tutti i casi in cui si fosse dinanzi ad una prestazione o certificazione veterinaria, ed i risultati sono stati di una quasi uniforme applicabilità.

Per questi motivi il C.d.A. dell'Enpav, nella seduta del 27 gennaio 2009 ha ritenuto di dover intraprendere, con l'ausilio del proprio Dicastero vigilante, la strada di un intervento legislativo che disciplini ex novo la materia, così da rimediare alle diverse interpretazioni alle quali ha dato adito l'art. 12 della legge 136/91. In questo senso va intesa la richiesta di un incontro urgente con i responsabili del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per poter verificare la possibilità di avviare iniziative comuni per la soluzione, speriamo definitiva, delle problematiche relative al contributo integrativo.

* Consigliere di Amministrazione Enpav